

Roma, 30/12/2022

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI SYSTEMS ENGINEERING
INCOSE Chapter Italia

OGGETTO: Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 22/12/2022

In data 22/12/2022 alle ore 17:15 si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Italiana di Systems Engineering (AISE), regolarmente convocata dal Presidente dell'Associazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

- messaggio introduttivo del Presidente (comunicazione),
- quote associative 2023 (comunicazione),
- modifica dello statuto dell'Associazione (delibera straordinaria),
- outstanding service award (comunicazione),
- varie ed eventuali.

L'assemblea si è tenuta in forma telematica su piattaforma Zoom messa a disposizione dall'Associazione.

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Francesco Dazzi, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Sergio Funtò che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la presenza del numero legale dei soci aventi diritto di voto e la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Messaggio Introduttivo del Presidente

Il Presidente Francesco Dazzi dà il benvenuto all'assemblea ringraziando i soci presenti. Il Presidente riassume i principali avvenimenti che hanno caratterizzato le attività dell'Associazione nel 2022 e presenta gli obiettivi per il 2023.

Il Presidente illustra lo stato della membership al 21/12/2022 che consiste in 211 soci (+35%) grazie anche al notevole lavoro svolto dal Direttore Membership Daniele Biancu.

Particolare focus viene posto sul fatto che dei 211 soci, 117 risultano certificati (55% dei soci) e questo costituisce un risultato straordinario per un chapter dell'International Council on Systems Engineering (INCOSE).

Quote Associative 2023

Il Direttore Membership D. Biancu comunica che il Consiglio direttivo ha approvato le seguenti quote associative per l'anno sociale 2023:

- socio individuale ordinario 140€

- socio individuale senior 90€
- socio individuale studente 45€
- socio collettivo 500€

L'Assemblea prende atto dell'aggiornamento delle quote associative per l'anno sociale 2023.

Modifica dello Statuto dell'Associazione

Il Presidente F. Dazzi illustra le motivazioni che spingono alla necessità di modificare lo statuto dell'Associazione. Nello specifico, le modifiche sono necessarie per:

- adattare lo statuto alla normativa vigente, in particolare al Codice del Terzo Settore;
- correttezza gestionale;
- diventare un Ente del Terzo Settore (ETS);
- procedere con la contestuale modifica della sede legale in "Via Gastone Sozzi, n. 9, 00047, Marino (RM)" e della denominazione sociale in "Associazione Italiana di Systems Engineering ETS".

Il Presidente spiega che questo è un lungo processo che non si limita al rinnovo di tutto lo statuto, ma che richiede anche la registrazione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La presentazione prosegue con l'illustrazione degli articoli chiave presenti nella nuova versione dello statuto di AISE.

Infine, viene presentato il risultato della votazione sull'approvazione del nuovo statuto, la quale è avvenuta in forma telematica dal 21/11/2022 al 20/12/2022. Hanno votato 105 soci (il 50% dei soci aventi diritto), di cui:

- favorevoli 90,
- astenuti 13,
- contrari 1.

Alla luce di quanto sopra, L'Assemblea delibera di:

- approvare tutte le modifiche statutarie proposte dal Consiglio direttivo e sopra citate;
- di dare mandato al Consiglio direttivo di procedere con gli adempimenti necessari alla registrazione del nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale;
- di dare mandato al Consiglio direttivo di procedere con la registrazione dell'Associazione al RUNTS.

Outstanding Service Award

Il Presidente comunica che il Consiglio direttivo ha deciso di assegnare l'Outstanding Service Award 2023 al Direttore Membership Daniele Biancu per lo straordinario lavoro svolto nel 2023.

Vari ed Eventuali

Null'altro da approvare o comunicare e nessuno chiede la parola.

Alle 18:01 il Presidente Francesco Dazzi dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria dei Soci di AISE.

1) Francesco Dazzi (Presidente)



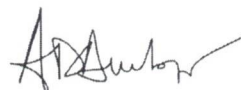
2) Fabrizio Mantelli (Vicepresidente/Presidente Successivo)



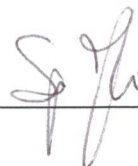
3) Alfredo Garro (Presidente Precedente)



4) Andrea D'Ambrogio (Consigliere Tesoriere)



5) Sergio Funtò (Consigliere Segretario)



6) Gian Giacomo Ermacora (Consigliere Direttore Tecnico)




AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO ENTRATE DI GORGONZOLA
Reg. n. 31/01/23 n. 318 s. 3
con € _____ versata a data scadenza cumulativa
del _____

Il Funzionario
Fulvio del Pozzo
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Lazzarini




STATUTO PER L'ENTE del TERZO SETTORE

“Associazione Italiana di Systems Engineering ETS”

ART. 1 - Denominazione e Sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: “Associazione Italiana di Systems Engineering ETS”. Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'Associazione ha sede legale in Via Gastone Sozzi, n. 9, 00047, Marino nel Comune di Marino (RM). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Marino (RM) può essere deliberato dal Consiglio direttivo dell'Associazione e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo statuto viene interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 - Finalità ed Attività dell'Associazione

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di promuovere, diffondere e facilitare l'apprendimento, la pratica e l'evoluzione del Systems Engineering a beneficio dell'umanità e del pianeta. Questa finalità è in accordo con la visione



dell'International Council on Systems Engineering (<http://www.incose.org/>), di cui l'Associazione è l'organismo che ne rappresenta il Capitolo Italiano (INCOSE Chapter Italia).

A questo scopo si evidenzia che:

- a titolo di finalità civica l'Associazione intende valorizzare la ricerca scientifica;
- a titolo di finalità solidaristica l'Associazione intende sostenere il mutuo aiuto tra gli associati ed aiutare tutti coloro che vogliano apprendere, praticare e/o evolvere il Systems Engineering pur se in stato di difficoltà, in particolare in condizione di difficoltà economica;
- a titolo di utilità sociale l'Associazione intende contribuire col proprio sforzo al miglioramento delle condizioni lavorative e dell'ambiente attraverso la promozione, diffusione ed applicazione del Systems Engineering.

Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria.

secondo le lettere i), d), e), h) e g) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- creare un portale online che sia il punto di riferimento per la disseminazione della cultura e della conoscenza in Systems Engineering in Italia, anche attraverso la produzione e diffusione di webinar, articoli e produzioni editoriali dedicate;
- organizzare, diffondere e gestire workshop, meeting, laboratori, convegni, conferenze di professionisti in Systems Engineering per evolvere la disciplina, anche nell'ambito della sostenibilità ambientale;
- collaborare con l'Industria nazionale per accrescere la competenza in Systems Engineering nell'intera filiera produttiva italiana;
- collaborare con tutte le istituzioni pubbliche e private eroganti corsi collegati al Systems Engineering in Italia, per stimolare la nascita di nuovi corsi presso università e scuole non attualmente attive in Systems Engineering;
- produrre e diffondere prodotti informativi sul Systems Engineering a beneficio sia dei soci che delle organizzazioni pubbliche e private italiane;
- promuovere la collaborazione nella formazione e nella ricerca sul Systems Engineering in Italia;
- incoraggiare il supporto sia governativo che industriale a programmi di ricerca e formazione tesi a migliorare il processo di Systems Engineering e la sua pratica;
- stabilire alleanze con altre organizzazioni con scopi simili, nazionali ed internazionali, per aumentare le capacità di conseguire la propria finalità istituzionale;
- supportare la partecipazione dei soci ai forum esistenti sul Systems Engineering e promuovere la nascita di nuovi forum a livello nazionale;
- collaborare con l'International Council on Systems Engineering di cui AISE ETS costituisce il capitolo italiano.

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.



L'Associazione intende svolgere le predette attività in favore della comunità, dei propri associati, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

È possibile, inoltre, esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio direttivo ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione ed approvate dall'Assemblea dei soci quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

ART. 6 - Ammissione dei Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta obbligatoria dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro **30** giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro **60** giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a sette (7), cioè quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, esso dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal RUNTS e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

ART. 7 - Diritti e Doveri dei Soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali (vedi articolo 10 del presente statuto) e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per ogni deliberazione assembleare, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 24 di cui al D. Lgs 117/2017;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- poter partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D. Lgs 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

- votare in Assemblea dei soci purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- poter consultare i libri sociali secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017 e meglio specificato all'articolo 26 del presente statuto;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 8 - Qualità di Volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione come meglio specificato all'articolo 24 del presente statuto.

ART. 9 - Recesso ed Esclusione del Socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo che provvederà all'annotazione nel libro degli associati. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, solo per gravi motivi (i.e. secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n°22986 del 16 settembre 2019: l'ingiustificata morosità nel versamento delle quote sociali a seguito di formale richiamo, il tenere comportamenti in contrasto e/o non rispettosi delle norme di legge, il mancato rispetto delle disposizioni statutarie e/o regolamentari dell'ente), con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro **30** giorni all'Assemblea dei soci. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati.

ART. 10 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo (o Organo di amministrazione);
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale);
- Collegio dei probiviri (eventuale).

Essi sono liberamente eleggibili.

ART. 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno **15** giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene

anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno **15** giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati. La convocazione tramite e-mail sarà valida solo con la comprovata ricezione da parte del destinatario.

Nel caso di prima e seconda convocazione dell'Assemblea dei soci, la seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea dei soci è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea dei soci è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta elettronica.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto (e dell'atto costitutivo laddove vi fossero errori formali da correggere), per la liquidazione e scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Se l'Associazione supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

I soci possono intervenire all'Assemblea dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- α) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, in sede di elezione del Consiglio direttivo, ne delibera preventivamente il numero;
- β) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- χ) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
- δ) approva il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017;
- ε) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- φ) delibera sui ricorsi in caso di rielezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- γ) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- η) discute ed approva i programmi di attività;
- ι) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- ρ) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- κ) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- λ) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- μ) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente statuto;
- ν) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente



statuto.

- o) delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di esclusione, adottata dal Consiglio Direttivo;
- π) delibera, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017, laddove lo ritenga opportuno, che le funzioni dell'organo di Revisione legale dei conti siano svolte dall'Organo di Controllo di cui all'articolo 17 del presente Statuto; in tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea straordinaria:

- θ) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo (laddove vi fossero errori formali) o dello statuto;
- ρ) delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 13 - Validità Assemblee

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che deve avvenire ad almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di **3** o **5** deleghe: **3** quando il numero degli associati è inferiore a **500**, **5** se il numero è non inferiore a **500**.

Per i soci collettivi (quali le persone giuridiche) questi votano in Assemblea dei soci tramite il loro legale rappresentante.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Ai soci collettivi che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:

- 1 voto fino a 100 associati o aderenti;
- 2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;
- 3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;
- 4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;
- 5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

I membri del Consiglio direttivo non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.



ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - Consiglio Direttivo

L'Associazione deve nominare un Consiglio direttivo (anche detto Organo di amministrazione). La nomina di tali amministratori spetta all'Assemblea dei soci. Coloro che vengono nominati all'interno del Consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di **3** componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari e non superiore a 11 membri) membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Tra questi l'Assemblea dei soci deve eleggere anche il Presidente ed il Vicepresidente di cui all'articolo 16 del presente statuto. Il numero massimo di componenti è deciso dall'Assemblea dei soci prima della votazione. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea dei soci provvede alla surroga mediante elezione. Si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione.

Il Consiglio direttivo dura in carica per n. **2** anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. **3** mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il parziale/totale rinnovo del Consiglio direttivo. In questo caso, l'Assemblea dei soci può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (categorie: soci "*persone fisiche*", soci "*altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro*").

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità l'argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data, ora e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 giorni.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea dei soci:

- redige e presenta all'Assemblea dei soci il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017;
- elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività proposte dall'Assemblea dei soci;
- discute ed approva i programmi di attività;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- provvede alla domanda di iscrizione dell'Associazione nel RUNTS;
- delibera sull'esclusione degli associati.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di predisporre annualmente il bilancio di esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea dei soci.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere all'interno dell'Associazione dovranno essere demandate ad un organo terzo rispetto al Consiglio direttivo, quale il Collegio dei probiviri di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 del D.Lgs 117/2017.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei soci.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di Controllo (eventuale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore legale iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- α) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- β) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- χ) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria degli associati deliberi in tal senso; in tal caso l'organo di controllo è costituito

da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea dei soci. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

ART. 18 - Organo di Revisione Legale dei Conti (eventuale)

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- α) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- β) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- χ) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso in cui l'Assemblea ordinaria degli associati abbia deliberato in tal senso, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017, le funzioni dell'organo di Revisione legale dei conti possono essere svolte dall'Organo di Controllo di cui all'articolo 17 del presente Statuto; in tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 - Risorse Economiche e Patrimonio

Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul patrimonio dell'Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 - Divieto di Distribuzione degli Utili e Obbligo di Utilizzo del Patrimonio

L'Associazione ha il dovere di rispettare fedelmente quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017. In particolare,



l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle previste finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio deve essere predisposto e redatto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS.

ART. 22 - Bilancio Sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Se l'Associazione dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Associazione dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Tutti gli adempimenti contenuti e connessi al presente articolo statutario sono di competenza del Consiglio direttivo e devono essere posti in essere da questi.

ART. 23 - Personale Retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24 - Volontari

L'Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D.Lgs. 117/2017, non prevede esclusione.

ART. 25 - Scioglimento o Estinzione dell'Associazione e Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. A partire dalla data di operatività del RUNTS la devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione non potrà compiere operazioni di trasformazioni, fusioni e scissione di cui all'art. 42 bis del Codice civile.

ART. 26 - Libri Sociali Obbligatori e loro Esame da parte degli Associati)

Oltre a redigere, l'Associazione deve pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l'Associazione dovesse far parte):



- il bilancio sociale (redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte), nel caso l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro;
- le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, quando l'Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui.

L'Associazione deve tenere:

- α) il libro degli associati o aderenti;
- β) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- χ) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto indirizzata al Presidente del Consiglio direttivo con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Rappresentante Legale dell'Associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento da parte del Consiglio direttivo della richiesta scritta.

ART. 27 - Collegio dei Probiviri

L'Associazione si deve impegnare a cercare di comporre bonariamente le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'ambito dell'Associazione stessa attraverso la costituzione di un Collegio dei probiviri. Il Collegio dei probiviri è quindi un organo opzionale, nominato solo in caso di necessità, composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea dei soci fra gli associati stessi. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio direttivo o dell'Organo di revisione o dell'Organo di controllo.

Il Collegio dei probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

ART. 28 - Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo settore (D.Lgs 177/2017) e successivamente al Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa nazionale e regionale in materia.

Gli amministratori, i componenti dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'Organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il

pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile, in quanto compatibile.

